

COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del Reg. - Data 31/05/2022

OGGETTO: Approvazione del PEF pluriennale 2022-2025 e approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022.

- Su richiesta del Sindaco
- Su richiesta dell'Assessore _____
- Su iniziativa dell'Area

L'anno 2022, il giorno trentuno, del mese di maggio, alle ore 19,00 nella sala consiliare di Palazzo Sartorio di Lercara Friddi, in seduta ordinaria convocata su richiesta dal Presidente del Consiglio Comunale, il 24.05.2022 Prot. n. 9073 notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

		Presente	Assente
1. La Rosa Francesco	Presidente	x	□
2. Romano Erika	Vice Presidente	x	□
3. Ribaudò Rosalia	Consigliere	□	x
4. Rizzo Rosaria	Consigliere	x	□
5. Giangrasso Maria Luisa	Consigliere	x	□
6. Sferlaza Marianna	Consigliere	x	□
7. Rizzo Giuseppe	Consigliere	x	
8. Tuzzolino Giuseppe	Consigliere	x	□
9. Gallina Katia	Consigliere	□	x
10. Gargano Daniela	Consigliere	x	□
11. Seminerio Luca	Consigliere	□	x
12. Pirozzo Salvatore	Consigliere	x	□

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. La Rosa Francesco.

		Presente	Assente
1. Marino Luciano	Sindaco	□	x
2. Nicosia Concetta	Assessore	x	□
3. Rotolo Salvatore	Assessore	□	x
4. Oliveri Rosario Fabio	Assessore	x	□
5. Caltabellotta Ciro	Assessore	x	□

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gerlando Schembri.

La seduta è pubblica

Relazione la proposta l'Assessore Oliveri. Ricorda che il piano economico- finanziario (P.E.F.) ha lo scopo di fornire gli elementi contabili-amministrativi per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) e deve prevedere una illustrazione dettagliata delle caratteristiche del servizio di gestione, in modo da giustificarne i costi che in esso sono contenuti.

Lo stesso comunica che la previsione del P.E.F. va fatta per quattro anni e che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA), ha elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale.

L'Assessore Oliveri riferisce che in tutto ciò l'unica nota positiva è che non sono state toccate le tariffe, rimanendo, pertanto, invariate.

Interviene il Consigliere Gargano la quale chiede di sapere come mai non è stata prevista una diminuzione delle tariffe come è stato precedentemente assicurato.

Continua evidenziando al Presidente del Consiglio per il ruolo che lo stesso riveste, di garantire all'interno del consesso la libertà di pensiero e di parola ad ogni Consigliere, evitando la creazione di qualsiasi forma di strumentalizzazione.

Il Presidente del Consiglio condivide pienamente il suo pensiero ed esprime a nome dell'intero Consiglio, la piena solidarietà.

Prende la parola il Capogruppo Pirozzo, il quale apprezza lo sforzo fatto dall'Amministrazione Comunale nel cercare di ridurre le tariffe, nonostante ARERA abbia cambiato i parametri, sebbene si sia passato ad una rateizzazione a quattro rate .

Lo stesso ritiene di non voler esprimere voto sfavorevole, ma comunica l'astensione dal voto del Gruppo;

Il Capogruppo Tuzzolino, precisa che il termine di pagamento delle quattro rate non è perentorio, comunica il voto favorevole del Gruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali del 18.08.2000, n. 267, la proposta reca il parere:

- X regolarità tecnica
- x regolarità contabile

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisore dei Conti

VISTO l'O.R.EE.LL. e il TUEL vigenti;

TUTTO ciò premesso e considerato;

A votazione espressa per alzata di mano si ha il seguente risultato:

- Favorevoli n. 7
- Astenuti n. 2 (Pirozzo – Gargano)

DELIBERA

- Di approvare la proposta relativa all'oggetto.

Il Presidente del Consiglio Comune pone i voti dell'immediata esecutività della deliberazione,

II. CONSIGLIO COMUNALE

A votazione espressa per alzata di mano:

- Favorevoli n. 7
- Astenuti n. 2 (Pirozzo – Gargano)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Approvazione del PEF pluriennale 2022-2025 e approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013:

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte (criterio adottato dal Comune di Lercara Friddi);

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima, trasmesso dalla S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 da parte della SRR Palermo Provincia ovest, trasmesso con nota prot. n°8625 del 17.05.2022 allegato alla presente;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 1.330.855,00;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 81,19% del costo complessivo ed il restante 18,81% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;
- **VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- **VISTO** lo Statuto comunale;

ATTESO che il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;


ATTESO che il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

SI PROPONE di DELIBERARE quanto segue:

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
- di approvare il PEF pluriennale 2022-2025 e il PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito con determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della SRR Palermo Provincia Ovest S.C.P.A. n°13 del 17.05.2022;
- di dare atto che il PEF 2022 ammonta ad € 1.330.855,00, come indicato all'allegato "A", come meglio specificato in premessa;
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "C";

- di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
 - prima rata 30/06/2022
 - seconda rata 10/08/2022
 - terza rata 10/10/2022
 - quarta rata 30/11/2022
 - unica soluzione 30/06/2022
- di dare atto che il PEF pluriennale 2022/2025 , la Relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità devono essere trasmesse mediante l'apposita piattaforma online ad ARERA a cura della SRR PALERMO PROVINCIA OVEST;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
- di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Vittorio Loria

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

Approvazione del PEF pluriennale 2022-2025 e approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

- parere FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate.

Lercara Friddi li, 23.05.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA


PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

- parere FAVOREVOLE** di regolarità contabile
- parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate.

Lercara Friddi li, 23.05.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA



Comune di Lercara Friddi (PA)

RELAZIONE FINALE DI ACCOMPAGNAMENTO al Piano Economico Finanziario 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti

Ai sensi della Deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/rif

Indice

1	Premessa	3
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	3
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	4
1.5	Altri elementi da segnalare	4
2	Descrizione dei servizi forniti (G)	4
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	4
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	4
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)	5
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	5
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	5
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	5
3.1.3	Fonti di finanziamento	5
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	5
3.2.1	Dati di conto economico.....	5
3.2.2	Focus sugli altri ricavi.....	5
3.2.3	Componenti di costo previsionali.....	5
3.2.4	Investimenti.....	5
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale	5
4	Attività di validazione	5
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	7
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	7
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività	8
5.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	9
5.1.3	Coefficienti C116.....	10
5.2	Costi Operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	10
5.2.1	Componente previsionale CO116	11
5.2.2	Componente previsionale CQ	11
5.2.3	Componente previsionale COI	11
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni	11
5.4	Valorizzazione dei fattori di sharing.....	11
5.4.1	Determinazione del fattore b.....	12
5.4.2	Determinazione del fattore w	13
5.5	Conguagli	13
5.6	Valutazione in ordine all'equilibrio economico finanziario	16
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	16
5.8	Rimodulazione dei conguagli	16
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....	16
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	17
5.11	Ulteriori detrazioni.....	17
6	Annotazioni	17

1 Premessa

Il presente documento è stato redatto dall'Ente territorialmente competente, in conformità alla Deliberazione ARERA del 3 Agosto 2021, 363/2021/R/Rif, e secondo le modalità indicate nella Determina del 04 Novembre 2021, 2/DRIF/2021, quale soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

A seguito della stessa i capitoli 1,4 e 5 sono a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione, mentre i capitoli 2 e 3 a cura del gestore, in cui è da ricomprendersi anche il Comune stesso per la parti di propria competenza nella gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

Le informazioni, i dati e le valutazioni inseriti nei vari capitoli coprono l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

I prezzi risultanti dal PEF finale validato da ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi - e quindi assumono piena ed immediata efficacia - "fino all'approvazione da parte dell' Autorità

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario è relativo al Comune di Lercara Friddi per il quale si è provveduto a redigere il PEF finale quadriennale (periodo regolatorio 2022-2025) e la presente relazione di accompagnamento.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il servizio integrato di gestione dei rifiuti è affidato congiuntamente al Comune stesso, che si occupa in via esclusiva della gestione della banca dati e dei rapporti con gli utenti, mentre il servizio di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati è svolto in regime di privativa avvalendosi dei seguenti operatori:

- Tech servizi srl,

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 27 del MTR, non si prevedono avvicendamenti gestionali nel secondo periodo regolatorio (2022-2025).

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente indica quali nella tabella di seguito gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia :

<i>Tipologia di rifiuto</i>	<i>Impianto di destino</i>
Rifiuti indifferenziati residui	Traina Srl
Rifiuti ingombranti e imballaggi misti	Traina Srl
Imballaggi in plastica, metalli e tetrapak	Traina Srl
Frazione organica	Traina Srl
Terre da spazzamento delle strade	Rubbino
Vetro	SEAP
Carta	Traina Srl
Rifiuti pericolosi solidi e liquidi	SEAP
RAEE	SEAP
Scarti vegetali	SEAP
Inerti	SEAP
Legno	Traina Srl
Rottami metallici	Traina Srl

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

- il PEF relativo al servizio integrato al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
- i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021).
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

Sulla base delle informazioni contenute in tale documentazione l'ETC ha provveduto a redigere il PEF finale.

1.5 Altri elementi da segnalare

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Parte di competenza del comune

2.2 Altre informazioni rilevanti

Parte di competenza del comune

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Parte di competenza del comune

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 *Dati sul territorio gestito e sull'affidamento*

Parte di competenza del comune

3.1.2 *Dati tecnici e di qualità*

Parte di competenza del comune

3.1.3 *Fonti di finanziamento*

Parte di competenza del comune

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Parte di competenza del comune

3.2.1 *Dati di conto economico*

Parte di competenza del comune

3.2.2 *Focus sugli altri ricavi*

Parte di competenza del comune

3.2.3 *Componenti di costo previsionali*

Parte di competenza del comune

3.2.4 *Investimenti*

Parte di competenza del comune.

3.2.5 *Dati relativi ai costi di capitale*

Parte di competenza del comune

4 Attività di validazione

L' Ente territorialmente competente, come previsto dall'art. 28 dell'Allegato A del MTR-2, ha provveduto a

- a) **verificare i dati trasmessi dal gestore** relativamente alla
 - coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
 - rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale;
- b) **verificare il rispetto degli equilibri economico-finanziario del gestore** e adottare eventuali integrazioni e/o modifiche dei dati (concordandole e motivandole col gestore stesso);
- c) **determinare i parametri e i coefficienti** di propria competenza;

al fine di predisporre il presente PEF per il quadriennio 2022-2025.

Si riporta di seguito la sintesi dei dati confluiti nel PEF finale:

PEF 2022 - 2025	2022	2023	2024	2025
	Ciclo integrato RU	Ciclo integrato RU	Ciclo integrato RU	Ciclo integrato RU
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	293.035,00	205.523,00	205.523,00	205.523,00
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	274.089,00	345.857,00	345.857,00	345.857,00
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	556.095,00	636.095,00	636.095,00	636.095,00
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	0,00	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing $b(AR)$	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	77.472,00	71.403,00	71.403,00	71.403,00
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	51.152,00	47.125,98	47.125,98	47.125,98
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot tv}	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	107.470,00	112.653,00	0,00	0,00
Totali voci libere costi variabili	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 36/2013/R/Rif	79.557,98	1253.002,02	1406.649,02	1406.649,02
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	9.350,00	59.260,00	59.126,00	59.125,00
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi generali di gestione CGG	10.764,00	1.502,00	1.502,00	1.503,00
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO _{AL}	45.803,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
Costi comuni CC	56.567,00	20.402,00	20.402,00	20.403,00
Ammortamenti Amm	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti Acc	29.614,00	29.615,00	29.615,00	29.615,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	29.614,00	29.615,00	29.615,00	29.615,00
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme	0,00	0,00	0,00	0,00

tributarie				
Remunerazione del capitale investito netto R	6.555,00	8.237,00	8.237,00	8.237,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{Lic}	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	36.990,00	37.852,00	37.852,00	37.852,00
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO_{116,TF}^{EXP}$	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ_{TF}^{EXP}	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO_{TF}^{EXP}	0,00	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	5.901,00	5.901,00	0,00	0,00
Totali voci libere costi variabili	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣTF totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	57.852,00	1.281.283,00	1.262.729,00	1.262.729,00
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.337.409,48	1.381.283,02	1.262.729,02	1.262.729,02
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.337.409,48	1.381.283,02	1.262.729,02	1.262.729,02

Di seguito si evidenziano le valutazioni e le scelte operate dall'Ente Territorialmente Competente nell'elaborazione del PEF finale.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie¹

Nella tabella sottostante si dà atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con ΣT_{max}) ammesse dalla Delibera ARERA

	2022	2023	2024	2025
rpia	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
Xa	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
QLa	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%
PGa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C116a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

¹ Art. 4, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

	2022	2023	2024	2025
ΣI_a	1.337.409,48	1.381.283,02	1.262.729,02	1.262.729,02
TVa-1	806.960,00	1.179.556,00	122.380,00	122.380,00
TFa-1	565.202,00	157.853,00	128.281,00	122.380,00
$\Sigma Ta-1$	1.372.162,00	1.337.409,00	1.381.283,00	1.262.729,00

	2022	2023	2024	2025
ΣI_{max}	1.394.116,59	1.412.303,90	1.403.383,52	1.282.932,66
Differenza ($\Sigma I_a - \Sigma I_{max}$)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAMENTO DEL LIMITE?	NO	NO	NO	NO
Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2	NO	NO	NO	NO

Non si evidenzia il superamento del limite previsto da ARERA alla crescita delle entrate tariffarie per le annualità 2022-2025 e pertanto non si rende necessario presentare Istanza all'Autorità².

Di seguito si chiariscono le motivazioni che hanno determinato la scelta dei singoli coefficienti utilizzati per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il quadriennio 2022-2025.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Tale coefficiente deve essere scelto all'interno di uno dei range previsti dalla tabella sottostante attraverso opportune valutazioni relative a

- risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2020),
- risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata (y_{1a}) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo (y_{2a}) rispetto agli obiettivi comunitari.

		<i>Coeff > Benchmark</i>	<i>Coeff ≤ Benchmark</i>
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+y_a$) ≤ 0,5	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+y_a$) > 0,5	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

² Art. 4.6, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

		2020		2021
	T ₂₀₂₀	1.244.186,00	T ₂₀₂₁	1.372.162,00
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q ₂₀₂₀	25.160,00	Q ₂₀₂₁	24.932,70
	CU _{eff2020} [cent€/kg]	49,46		55,03
	Benchmark di riferimento [cent€/kg]	43,88		43,88

Mentre per le valutazioni in merito al **parametro y_a**, direttamente legato alle valutazioni effettuate per la scelta del fattore di sharing, si rimanda al paragrafo 5.4 della presente relazione.

Alla luce delle valutazioni esposte, l'Ente territorialmente competente, ha ritenuto **soddisfacente** la qualità ambientale delle prestazioni e con **Cueff superiore** al **Benchmark di riferimento**, ha scelto i seguenti coefficienti X_a:

	2022	2023	2024	2025
X _a	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

L'Ente Territorialmente competente sceglie i propri valori di QL_a e PG_a all'interno dei range previsti dall'Autorità³ nei quadranti dello schema sottostante:

	PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
	NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG_a = 0% QL_a = 0%</p>	<p>SCHEMA II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG_a ≤ 3% QL_a = 0%</p>
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG_a = 0% QL_a ≤ 4%</p>	<p>SCHEMA IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG_a ≤ 3% QL_a ≤ 4%</p>

Tali range sono strettamente legati alla pianificazione, o meno, di attività volte ad incidere sulla qualità e sul perimetro del servizio per il prossimo quadriennio, riassunti nella tabella sottostante:

³ Art. 4.3, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

	2022	2023	2024	2025
SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ?	NO	SI	NO	NO
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI?	NO	NO	NO	NO

La pianificazione quadriennale suesposta ha determinato i valori specifici assegnati a ciascun coefficiente QLa e PGa:

	2022	2023	2024	2025
QLa	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%
PGa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

5.1.3 Coefficienti C116

Il coefficiente permette la copertura delle componenti CO116_{exp,tv,a} e Co116_{exp,tf,a}, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20.

Nello specifico caso non si prevedono uscite di utenze dal servizio pubblico, come evidenziato al punto 5.2.1, e pertanto i valori scelti per ciascun anno del quadriennio sono i seguenti:

	valore massimo	2022	2023	2024	2025
C116a	3,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

5.2 Costi Operativi di gestione associati a specifiche finalità

L'Ente territorialmente competente, ha valorizzato i coefficienti suesposti in quanto ha previsto le seguenti componenti di costo (CO116, CQ e COI) di natura previsionale, associati al raggiungimento di specifiche finalità⁴.

Costi previsionali parte variabile	2022	2023	2024	2025
CO _{exp,116,TV,a}	0,00	0,00	0,00	0,00
CQ _{expTV,a}	0,00	0,00	0,00	0,00
COI _{expTV,a}	0,00	0,00	0,00	0,00

Costi previsionali parte fissa	2022	2023	2024	2025
CO _{exp,116,TF,a}	0,00	0,00	0,00	0,00
CQ _{expTF,a}	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
COI _{expTF,a}	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴ Art. 9 e 10, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

Di seguito si motiva le scelte operate da codesto Ente per l'individuazione dei valori di costi inseriti nel presente PEF pluriennale.

5.2.1 **Componente previsionale CO116**

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO116, l'Ente territorialmente competente **non** evidenzia una variazione quantitativa di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020, tale da incidere in maniera significativa sui costi di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e pertanto non valorizza tale componente.

5.2.2 **Componente previsionale CQ**

Si evidenziano **oneri di natura previsionale, di carattere variabile e fisso**, volti alla copertura di eventuali costi aggiuntivi che ci si aspetta di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità⁵ che verranno/sono stati introdotti dall'Autorità.

5.2.3 **Componente previsionale CO/**

La valorizzazione di tali componenti è possibile solo se intervengono congiuntamente le seguenti condizioni⁶

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target da raggiungere e le citati componenti;
- tale valorizzazione possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi.

Nello specifico caso:

- **Non** si evidenziano **oneri di natura previsionale di carattere variabile** associati all'incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta.
- **Non** si evidenziano **oneri di natura fissa** volti al miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché l'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza.

5.3 **Ammortamenti delle immobilizzazioni**

L'Ente territorialmente competente valida le verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

5.4 **Valorizzazione dei fattori di sharing**

La scelta del fattore di sharing è legata alla valutazione degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1, a) e al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2, a).

⁵ Art. 9.2, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

⁶ Art. 10.3, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

L'Ente Territorialmente competente ha operato le seguenti valutazioni per il 2022 e, in previsione, per gli anni a seguire:

	2022	2023	2024	2025
% raccolta differenziata	65,00%	76,00%	76,00%	76,00%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$)	soddisfacente	soddisfacente	soddisfacente	soddisfacente
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$)	soddisfacente	soddisfacente	soddisfacente	soddisfacente

L'Autorità sulla base dei livelli di soddisfazione definisce i seguenti range tra i quali scegliere i valori:

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

L'Ente Territorialmente Competenze, pertanto, alla luce delle valutazioni di rispetto degli obiettivi e di efficacia del riutilizzo e riciclo ha scelto i seguenti valori:

	2022	2023	2024	2025
γ_1	0,00	0,00	0,00	0,00
γ_2	0,00	0,00	0,00	0,00
γ	0,00	0,00	0,00	0,00
$1-\gamma$	1,00	1,00	1,00	1,00

5.4.1 Determinazione del fattore b

Si evidenzia che è presente un solo gestore, oltre al comune stesso per la parte di propria competenza, e il valore di "b" è lo stesso per entrambi e per tutti gli anni del periodo di riferimento (2022-2025), come rendicontato nella tabella seguente:

intervallo di riferimento	2022	2023	2024	2025
b	0,3 - 0,6	0,60	0,60	0,60

5.4.2 Determinazione del fattore w

L'Ente territorialmente competente, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , definisce i seguenti valori di ω ⁷ per gli anni del quadriennio:

intervallo di riferimento	2022	2023	2024	2025
ω_a	0,10	0,10	0,10	0,10

5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente competente indica i seguenti valori complessivi delle componenti a conguaglio⁸:

	2022	2023	2024	2025
RCTOT,TV,a	0,00	0,00	0,00	0,00
RCTOT,TF,a	0,00	0,00	0,00	0,00
RCTOT, a	0,00	0,00	0,00	0,00

Si fornisce il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili⁹ sia per quelle riferite ai costi fissi¹⁰:

⁷ Art. 3.2, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

⁸ Art. 17.1 del MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

⁹ Art. 18 del MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

¹⁰ Art. 19 del MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

Parte variabile	2022	2023	2024	2025
RCND-TV	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota residua relativa a RCND-TV	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota residua relativa alle componenti RCU-TV	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00
Scostamento COS _{exp,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Scostamento COV _{exp,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero COI _{exp,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{exp,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{exp,118,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili e quanto fatturato per la parte variabile con riferimento alla medesima annualità (a-2)	0,00	0,00	0,00	0,00

Parte fissa	2022	2023	2024	2025
RC_{tot},TF,a	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota residua relativa alle componenti RCU _{TF}	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota del recupero delle componenti residue a congruaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota del recupero delle componenti residue a congruaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00
Scostamento CO _{exp} ,TF	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero CO _{exp} ,TF	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{exp} ,TV	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{exp} ,TF	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità	0,00	0,00	0,00	0,00

5.6 Valutazione in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente a seguito delle verifiche compiute accerta la **sussistenza** dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato A e pertanto **non ritiene** necessario intervenire sulle entrate tariffarie negli anni del quadriennio con **nessuna** delle facoltà concesse dall'Autorità:

- Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo¹¹;
- Rimodulazione dei conguagli¹²;
- Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale¹³;
- Superamento del limite mediante presentazione di Istanza¹⁴.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente Territorialmente Competente **non reputa** necessario avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di rettificare delle componenti di costo al fine di rispettare il limite dei costi massimi ammissibili.

	2022	2023	2024	2025
distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 363/2021/R/RIF - PARTE VARIABILE	0,00	0,00	0,00	0,00
distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 363/2021/R/RIF - PARTE FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00
distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.6 363/2021/R/RIF - TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

5.8 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente Territorialmente Competente ha deciso, con procedura partecipata del gestore, di **non avvalersi** della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli, all'interno del secondo periodo regolatorio.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente Territorialmente Competente, non verificando il superamento del limite dei costi massimi ammissibili, non ha optato per la redistribuzione di detta eccedenza sulle diverse annualità del PEF pluriennale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 4.5 del MTR-2.

	2023	2024	2025
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0,00	0,00	0,00
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0,00	0,00	0,00

¹¹ Art. 4.6, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

¹² Art. 17.2, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

¹³ Art. 4.5, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

¹⁴ Art. 4.1, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

Distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 MTR-2 - TOTALE	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente **evidenziando** la sussistenza di situazioni di squilibrio economico e finanziario, **non ritiene** necessario (per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti) il superamento del limite annuale di crescita¹⁵

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente nell'ambito delle detrazioni¹⁶ previste ha sottratto dal totale delle entrate tariffarie:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 così come individuato nel 2020 e nel 2021;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

6 Annotazioni

Si precisa che nel presente PEF pluriennale non sono stati inseriti costi per attività esterne al ciclo integrato dei RU di cui al comma 6.4 del MTR-2.

Il Soggetto preposto alla validazione

Dott. Taormina Gianfranco

Firmato da:
Gianfranco Taormina
Motivo:
firmato digitalmente

Data: 17/05/2022 12:04:14

Il Presidente del C.d.A. della
SRR Palermo Provincia Ovest
Matteo Amabile

Firmato digitalmente da

Matteo Amabile

CN = Amabile Matteo
C = IT

¹⁵ determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

¹⁶ Art. 1.4 MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

PROF. N° 8625 DEL 17.05.2022

ARRIVATO UFF. RAG.

IL 20/05/2022

ALLEGATO 1² B



S.R.R. "PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A."

Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione

Rifiuti Palermo Provincia Ovest Società Consortile per azioni

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.13 del 17.05.2022

OGGETTO: : Validazione PEF ai sensi della Deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n.363/2021/R/rif del Comune di Lercara Friddi

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la SRR Palermo Provincia Ovest è una società consortile di capitali a totale partecipazione pubblica, alla quale è demandato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.8 della L.R. 9/2020 e sue ss.mm.ii, l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 200,202,203 del D.Lgs. n.152/2006 e sue ss.mm.ii, in tema di organizzazione territoriale, affidamento, disciplina, monitoraggio e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale di cui al D.P. 531/GAB del 04.07.2012 (ATO 14) provvedendo altresì all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato, con le modalità di cui all'art.15 della medesima L.R. 9/2020;
- l'Ambito Territoriale ottimale Palermo Provincia Ovest, così come previsto all'interno del Piano di Individuazione dei Bacini Territoriali approvato con D.P. n. 531 del 4/07/2012 (ATO 14), è costituito da n. 23 comuni della Provincia di Palermo, di cui n. 8 comuni appartenenti all'ex ambito territoriale ottimale PA4 e n. 15 comuni appartenenti all'ex ambito territoriale ottimale PA2. Nello specifico i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale Palermo Provincia Ovest sono i seguenti: Bisacchino, Bolognetta, Campofiorito, Camporeale, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Vicari;

Considerato che il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato in data 10.01.2022 nominando il Sig. Amabile Matteo Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Visto lo Statuto e l'atto costitutivo della "S.R.R. Palermo Provincia Ovest Scpa" società costituita a norma dell'art.2615 – ter del codice civile ed in ossequio all'art.6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010 n.9;

Considerato che:

- l'articolo 7, comma 1, della citata deliberazione 363/2021 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

- con nota prot.10655 del 13.03.2020 del Dipartimento Acqua e Rifiuti, sono state trasmesse le direttive a supporto dei Comuni e delle SRR per gli adempimenti del nuovo MTR e individuate le SRR quali Enti Territorialmente Competenti (ETC) ai fini della validazione del PEF;

- il piano economico finanziario 2022-2025 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e redatto secondo gli schemi tipo stabiliti dall'Autorità negli Allegati della Determina 2/2021-DRIF; in particolare, il piano è costituito dai seguenti documenti:

a) il tool di calcolo in Excel con la rappresentazione quali-quantitativa dei costi imputati, nonché delle scelte effettuate per la determinazione di parametri, fattori e coefficienti;

b) la relazione di accompagnamento, illustrante sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti:

c) la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

L'art. 7 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF stabilisce che:

7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025; [...]

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; [...]

- 7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

- 7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

Dato atto che l'art. 28 del MTR-2 (Allegato A della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF) specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno la verifica:

a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Visionata e verificata la documentazione ricevuta in data 02.05.2022 ed assunta al protocollo della società al n. 247, che si sostanzia nei seguenti documenti:

- tool di calcolo in Excel;

- Relazione di accompagnamento del Comune/Gestore;

- dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

Tutto ciò premesso:

1) verificata la congruenza dei dati forniti nel piano economico finanziario 2022-2025 predisposto dal Comune/Gestore;

2) verificati altresì:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti e dei relativi fattori e coefficienti;
- il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dei gestori.

Visto il Piano Economico Finanziario 2022-2025, corredato da relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità,

Attesa la propria terzietà rispetto al Comune /Gestore:

Acquisiti elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio:

VALIDA al fine dell'approvazione e per quanto di competenza, in base alle disposizioni delle normative vigenti e richiamate, il Piano Economico Finanziario 2022-2025 del Comune di Lercara Friddi, attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Si allega:

- Relazione Finale di accompagnamento al Piano Economico e Finanziario 2022-2025;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Matteo Amabile

Firmato digitalmente da

Matteo Amabile

CN = Amabile Matteo
C = IT



ALLEGATO "e"

Comune di Lercara Friddi

Elenco Tariffe

Anno	Descrizione	Categoria	Importo parte fissa	Importo parte variabile
2022	ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 01 Comp.	31 D 01	1,1082	74,9877
2022	ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 02 Comp.	31 D 02	1,2860	180,9754
2022	ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 03 Comp.	31 D 03	1,3955	228,2809
2022	ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 04 Comp.	31 D 04	1,4012	289,2100
2022	ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 05 Comp.	31 D 05	1,5049	369,7624
2022	ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 06 Comp.	31 D 06	1,4502	430,8798
2022	PERTINENZA DI ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 01 Comp.	311 D 01	1,1082	0,0000
2022	PERTINENZA DI ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 02 Comp.	311 D 02	1,2860	0,0000
2022	PERTINENZA DI ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 03 Comp.	311 D 03	1,3955	0,0000
2022	PERTINENZA DI ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 04 Comp.	311 D 04	1,4012	0,0000
2022	PERTINENZA DI ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 05 Comp.	311 D 05	1,5049	0,0000
2022	PERTINENZA DI ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI 06 Comp.	311 D 06	1,4502	0,0000
2022	BOX DI RESIDENTI 01 Comp.	32 D 01	1,1082	0,0000
2022	ABITAZIONI DOPPIE DI RESIDENTI 01 Comp.	34 D 01	0,5541	46,5424
2022	ABITAZIONE A DISPOSIZIONE 01 Comp.	35 D 01	0,5541	46,5424
2022	ABITAZIONE DI ISCRITTI AIRE 01 Comp.	40 D 01	1,1082	74,9877
2022	ABITAZIONE DI ISCRITTI AIRE 02 Comp.	40 D 02	1,2860	180,9754
2022	ABITAZIONE DI ISCRITTI AIRE 03 Comp.	40 D 03	1,3955	228,2809




2022	ABITAZIONE DI ISCRITTI AIRE 04 Comp.	40 D 04	1,4012	289,2100
2022	ABITAZIONE DI ISCRITTI AIRE 05 Comp.	40 D 05	1,5049	369,7624
2022	ABITAZIONE DI ISCRITTI AIRE 06 Comp.	40 D 06	1,4502	430,8798
2022	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI ISCRITTI AIRE 01 Comp.	401 D 01	1,1082	0,0000
2022	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI ISCRITTI AIRE 02 Comp.	401 D 02	1,2860	0,0000
2022	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI ISCRITTI AIRE 03 Comp.	401 D 03	1,1082	0,0000
2022	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI ISCRITTI AIRE 04 Comp.	401 D 04	1,2860	0,0000
2022	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI ISCRITTI AIRE 05 Comp.	401 D 05	1,3955	0,0000
2022	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI ISCRITTI AIRE 06 Comp.	401 D 06	1,4012	0,0000
2022	ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA 01 Comp.	41 D 01	1,1082	74,9877
2022	ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA 02 Comp.	41 D 02	1,2860	180,9754
2022	ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA 03 Comp.	41 D 03	1,3955	28,2809
2022	ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA 04 Comp.	41 D 04	1,4012	289,2100
2022	ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA 05 Comp.	41 D 05	1,5049	369,7624
2022	ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA 06 Comp.	41 D 06	1,4502	430,8798
2022	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA 01 Comp.	411 D 01	1,1082	0,0000
2022	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA 02 Comp.	411 D 02	1,2860	0,0000
2022	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA 03 Comp.	411 D 03	1,3955	0,0000
2022	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA 04 Comp.	411 D 04	1,4012	0,0000
2022	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA 05 Comp.	411 D 05	1,5049	0,0000
2022	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA 06 Comp.	411 D 06	1,4502	0,0000



2022	ABITAZIONE DI NON RESIDENTI 01 Comp.	51 D 01	0,5541	84,9877
2022	BOX DI NON RESIDENTI 01 Comp.	52 D 01	0,5541	84,9877
2022	MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE- ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	01 N	1,2159	1,5588
2022	CINEMATOGRAFI E TEATRI	02 N	0,8917	1,1301
2022	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA AREA ACC.	03 N	0,9728	1,2470
2022	AZIENDA AGRICOLA	0302 N	0,9728	0,6235
2022	CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-AUTOLAVAGGIO- IMPIANTI SPORT	04 N	1,7023	2,1550
2022	STABILIMENTI BALNEARI	05 N	0,9457	1,2081
2022	ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	06 N	0,9187	1,1808
2022	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	07 N	2,7291	3,4761
2022	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	08 N	2,2968	2,9227
2022	CASE DI CURA O RIPOSO	09 N	2,3319	3,0786
2022	OSPEDALI	10 N	2,3238	2,9422
2022	BANCHE E ISTIT. DI CREDITO UFFICI-AGENZIE	11 N	2,4319	3,0786
2022	STUDI CON AGEVOLAZIONE PER RECUPERO RIFIUTI	1130 N	2,4919	1,5393
2022	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	12 N	1,2970	1,6367
2022	BANCHE E STUDI PROF. CON AGEVOLAZIONE PER RECUPERO RIFIUTI	1230 N	1,2970	0,8184
2022	NEGOZI (ABBIGLIAMENTO- CALZATURE-LIBRERIE-...)	13 N	1,5500	3,5252
2022	EDICOLE - FARMACIE- TABACCAI-PLURILICENZE	14 N	2,7200	3,4605
2022	NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI- ANTIQUAR.-...)	15 N	1,5132	1,9095
2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE-PARRUCCHIERI- ESTET-LAVANDER.	17 N	2,1700	4,9800
2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI CON AGEVOL. ZIONI PER REC. RIFIUTI	1730 N	2,1700	2,4900



2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME...)	18 N	1,4000	3,1245
2022	CARROZZERIE-AUTOFFICINE- ELETTRAUTO	19 N	2,4589	3,1254
2022	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20 N	0,8917	1,1301
2022	ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	21 N	1,2159	1,5588
2022	ATTIVITA' ARTIG. CON AGEV. PER RECUPERO RIFIUTI	2130 N	1,2159	0,7794
2022	RISTORANTI-TRATTORIE- OSTERIE-PIZZERIE-PUB	22 N	7,5010	8,0000
2022	MENSE-BIRRERIE- AMBURGHIERE	23 N	6,6904	8,7293
2022	BAR-CAFFETTERIE- PASTICCERIE	24 N	6,9174	8,7682
2022	BAR CON AGEVOLAZIONE PER RECUPERO RIFIUTI	2430 N	6,9174	4,3841
2022	SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	25 N	4,2153	5,3389
2022	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE E ORTOFRUTTA	26 N	3,3459	6,2017
2022	PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	27 N	11,9433	15,1710
2022	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	28 N	4,2085	5,6623
2022	DISCOTECHE-NIGHT CLUB- SALA GIOCHI E SALA SCOMMESSA	30 N	1,6515	2,8900



Comune di Lercara Friddi

Città Metropolitana di Palermo

Piazza Abate Romano n. 19
pec: comune.lercarafriddi@pec.it

Verbale n. 20/2022

Oggetto: "Approvazione del PEF pluriennale 2022-2025 e approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022".

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di maggio, in modalità conference call

l'Organo di Revisione Economico Finanziario

composto da:

- Rag. Giovanni Meli - Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Stadarelli - componente;
- Dott. Vincenzo Puzangara - componente;

si è adunato per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere su quanto inerente all'oggetto.

Premesso che:

- l'Ente ha provveduto a trasmettere la proposta deliberativa del Consiglio Comunale numero 6 del 23.05.2022 avente ad oggetto: "Approvazione del PEF pluriennale 2022-2025 e approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022", con i seguenti allegati:
 - Prospetto PEF 2022-2025 "Allegato A";
 - Determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. "Palermo provincia ovest s.c.p.a., n. 13 del 17.05.2022 Protocollo n. 8625 del 17.05.2022 avente ad oggetto "Validazione PEF ai sensi della Deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n. 263/2021/R/rif del Comune di Lercara Friddi "Allegato B";
 - Elenco Tariffe "Allegato C";
 - Relazione finale di accompagnamento al piano economico finanziario 2022 - 2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi della Deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n. 263/2021/R/rif.;
- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'I.M.U. e della TASI, anche della TARI - Tassa sui Rifiuti;
- l'articolo 1, comma 641 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, disciplinano la TARI;
- l'articolo 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'articolo 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, abroga, a decorrere dal 1°

gennaio 2020, il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 23.12.2017, n. 205, ha attribuito all'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- con delibera n. 443/2019/R/Rif del 31.10.2019, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- l'articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31.10.2019 prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- con delibera n. 444/2019/R/Rif del 31.10.2019 la stessa Autorità ha introdotto nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- la deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 05.05.2020 laddove vengono riportate misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;
- la delibera 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha provveduto all'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022, con la quale ARERA ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;
- per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani(TQRIF).
- il servizio integrato di gestione dei rifiuti è affidato congiuntamente al Comune di Lercara Friddi, che si occupa in via esclusiva della gestione della banca dati e dei rapporti con gli utenti, mentre il servizio di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati è svolto in regime di privativa avvalendosi dell'operatore denominato Tech servizi srl;
- l'Ente Territorialmente Competente, per il Comune di Lercara Friddi è la SRR Palermo Provincia Ovest S.C. p.A.

Considerato che

- il piano economico finanziario (P.E.F.) ha lo scopo di fornire gli elementi contabile – amministrativi per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) e deve prevedere un'illustrazione dettagliata delle caratteristiche del servizio di gestione, in modo da giustificare i costi che in esso sono contenuti;

Rilevato che

- i versamenti TARI, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, modificato dall'articolo 15-bis del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, entro il 14 ottobre e pubblicati entro il 28 ottobre;
- gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare del MEF n. 2/DF del 22.11.2019, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Atteso che

- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 dispone che:
*"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, stabilisce testualmente:
 - alla lettera **a)** *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;
 - alla lettera **b)** *"a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."*;
- con l'approvazione del Decreto Legge 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19.12.2019, n. 157, viene modificato l'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1998, n. 158 per la

categoria degli studi professionali, introducendo anche la nuova modalità di riversamento del TEFA;

- il Piano Economico Finanziario è stato validato dall'Ente Territorialmente Competente, con Determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. "Palermo provincia ovest s.c.p.a.", n. 13 del 17.05.2022 protocollo n. 8625 del 17.05.2022 avente ad oggetto "Validazione PEF ai sensi della Deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n. 263/2021/R/rif del Comune di Lercara Friddi.

Acclarato che

- il P.E.F. rappresenta documento indispensabile che consente al Comune di poter procedere alla determinazione delle relative tariffe al fine di prevedere un gettito a copertura integrale dei costi del servizio;
- il P.E.F. Rifiuti per l'anno 2022, così come elaborato ed allegato alla proposta deliberativa in esame, ammonta ad euro 1.330.855,00 come rilevabile dal Ta del PEF allegato alla proposta deliberativa;
- il P.E.F. Rifiuti per l'anno 2023, così come elaborato ed allegato alla proposta deliberativa in esame, ammonta ad euro 1.373.046,00 come rilevabile dal Ta del PEF allegato alla proposta deliberativa;
- il P.E.F. Rifiuti per l'anno 2024, così come elaborato ed allegato alla proposta deliberativa in esame, ammonta ad euro 1.254.492,00 come rilevabile dal Ta del PEF allegato alla proposta deliberativa;
- il P.E.F. Rifiuti per l'anno 2025, così come elaborato ed allegato alla proposta deliberativa in esame, ammonta ad euro 1.254.492,00 come rilevabile dal Ta del PEF allegato alla proposta deliberativa.

Tenuto conto che

- l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- con Decreto del Ministro dell'Interno datato 24.12.2021 è stato prorogato alla data del 31 marzo 2022 il termine di presentazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- l'articolo 3, comma 5-septiesdecies e comma 5-duodevicies, del Decreto Legge 30.12.2021, n. 228¹, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25.02.2022, n. 15, ha ulteriormente prorogato il predetto termine di presentazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, alla data del 31 maggio 2022;
- ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, viene pertanto confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 maggio 2022.

Acquisiti

- il regolamento comunale di disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.08.2020, come modificato dalla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 8 del 23.05.2022 sulla quale è stato reso parere da parte di questo Organo con verbale n. 16 del 27.05.2022;
- la nota del 17.05.2022, protocollo 8625 con la quale la SRR Palermo Provincia Ovest S.C.P.A. ha provveduto a trasmettere la validazione del PEF 2022-2025 dell'Ente redatto in

¹ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

conformità alla delibera ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31.10.2019 e n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021;

- la relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario redatta dall'Ente e validata dalla SRR Palermo Provincia Ovest S.C.P.A., come sopra riportato;

Atteso che

- l'Organo di Revisione, nell'ambito dei propri controlli, verifica il rispetto della procedura prevista da ARERA in sede di adozione del PEF (e quindi anche della sua validazione), oltre che la coerenza delle previsioni del PEF con i dati contabili del bilancio, l'attendibilità delle previsioni di entrata, la congruità della spesa, etc;
- l'Organo di Revisione è quindi tenuto a fornire un PARERE che non può essere equiparato all'attività di validazione prevista dalle deliberazioni di ARERA;
- il comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area e di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area;

esprime

parere favorevole alla proposta deliberativa del Consiglio Comunale n. 6 del 23.05.2022 avente ad oggetto: "Approvazione del PEF pluriennale 2022-2025 e approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022", **fermo restando** che l'accantonamento (Acc) per crediti risulta notevolmente sottostimato i cui effetti determinano una minore entrata per l'ente e la necessità di coprire contabilmente il reale accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità con la fiscalità generale dell'ente. Su tali elementi l'Organo di Revisione si riserva specifica osservazione in sede di rilascio del parere sul bilancio di previsione 2022 - 2024 di cui il presente atto è elemento propedeutico.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria

F.to Rag. Giovanni Meli

F.to Dott.ssa Rosalia Stadarelli


F.to Dott. Vincenzo Puzangara

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



IL SEGRETARIO GENERALE




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni con decorrenza dal

Lercara Friddi, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

diviene esecutiva il 12/04/2016

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Lercara Friddi, li 12/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

